

ferruccio de salvatore pedofili in rete

⁷ *Ibid.*, pp.222-224.

⁸ Cfr. M. Cartry, *Du village à la brousse ou le retour de la question*, in M. Izard e P. Smith (a cura di), *La fonction symbolique*, Parigi 1979, pp.265-268.

⁹ A. Abruzzese, *Lo splendore della tv. Origini e destino del linguaggio televisivo*, Costa & Nolan, Genova 1985, p.70.

¹⁰ L. Dossa Cavallari, *Il piccolo occhio onnipotente*, in *Argomenti*, n.1-2, gennaio-giugno, 1982, pp.52-56.

¹¹ Il piccolo principe va sempre oltre lo sguardo adulto, è proiettato direttamente nell'invisibile: «l'essenziale è invisibile agli occhi» (p.98), «quello che fa la loro bellezza è invisibile» (p.106) «Questo che io vedo non è che la scorza. Il più importante è invisibile» (p.106).

¹² Cfr. G. Landow, *Ipertesto. Il futuro della scrittura*, Baskerville, Bologna, 1993.

¹³ L'indirizzo telematico è: www.starbright.org/index.html.

¹⁴ La relazione essenziale tra apprendimento e motivazioni affettive sono oggetto di dibattito anche grazie al successo del libro di D. Goleman *L'intelligenza emotiva*, Rizzoli, Milano, 1996.

¹⁵ L'indirizzo telematico è: <http://www.krenet.it/bambi>.

¹⁶ L'indirizzo telematico è <http://paradiso.itd.ge.cnr.it/progetti/cordata/index.html>. Esperienze ulteriori in tale ambito si possono trovare segnalate nel volume a cura di D. Persico, *Tecnologie didattiche e scuola*, Ministero della pubblica Istruzione –CNR Istituto Tecnologie Didattiche, Genova, 2001.

*“La faccia sua era faccia d'uom giusto,
tanto benigna avea di fuor la pelle e d'un
serpente tutto l'altro busto”.*¹

Un'immagine calzante ogniqualvolta si cerca di tracciare l'identikit di un pedofilo è quella di Gerione, simbolo di frode, tratteggiata da Dante. Non è un caso che la recentissima operazione che ha portato all'emissione di numerose ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone indagate per sfruttamento e violenza sessuale in danno di minorenni sia stata denominata, in codice, proprio il nome del custode infernale.

Vero è che anche da un punto di vista psichiatrico la pedofilia si presenta come un disturbo sessuale e dell'i-

dentità di genere; una patologia sfuggente, di non facile definizione.

Secondo il DSM-IV², pedofilo è il soggetto (almeno cinque anni maggiore della sua vittima) che abbia compiuto sedici anni e che durante un periodo minimo di sei mesi viva fantasie, impulsi erotici, comportamenti ricorrenti ed eccitanti che lo inducano ad attività sessuale con uno o più bambini pre-puberi di età inferiore ai tredici anni. Gli impulsi devono essere tali da causare un disagio clinicamente significativo e da compromettere l'area sociale e lavorativa dell'agire.

Il pedofilo-tipo è dalla psichiatria descritto come un individuo appartenente a qualsiasi fascia sociale, spesso perfettamente inserito nella comunità, dotato di una personalità timorosa delle relazioni interpersonali adulte, ansiosa e con tendenza alla depressione.

La particolare capacità di mimetizzarsi e di agire nel quotidiano adeguandosi alle aspettative della collettività, salvo poi a dare sfogo ai propri istinti in condizioni favorevoli, rende particolarmente inquietante il profilo di chi abusa sessualmente dei bambini.

È sconcertante rilevare che le persone dedite al turismo sessuale sono per lo più professionisti tra i 40 e i 50 anni, appartenenti a ceti medio-alti della popolazione; si tratta di individui che, forti dell'anonimato derivante dalla lontananza dal Paese d'origine, agiscono senza inibizioni e con estrema spregiudicatezza.

Una certa somiglianza si coglie tra il profilo del turista sessuale e quello del pedofilo che naviga in rete. Anche quest'ultimo, infatti, possiede, generalmente, un livello culturale elevato ed è persona bene inserita nella società e nel mondo del lavoro. Nel suo caso Internet rappresenta il mezzo attraverso il quale può esprimere ogni intimo desiderio con rischi, tutto sommato, ancora ridotti e con ridotte implicazioni emozionali: può infatti esternare le sue pulsioni sessuali senza bisogno di allontanarsi dalla casa o dal luogo di lavoro.

Per comprendere fino a che punto la rete sia congeniale al pedofilo è necessario soffermare l'attenzione sull'uso che questi ne fa, in particolare sull'aspetto ideologico; su quello dello scambio d'informazioni e di materiale pedopornografico; su quello dell'adescamento.

Quanto al primo, è innegabile che vere e proprie organizzazioni tentino di dare alla pedofilia una legittimazione culturale attraverso il richiamo dei costumi del mondo classico ed esercitino pressioni anche sulle potenziali vittime. Indicativi di tanto sono i risultati delle indagini svolte nell'ambito dell'operazione "*Cathedral*"³ che ha portato all'arresto, tra gli altri, dell'autore di un ormai noto documento elettronico contenente farneticanti riflessioni sulla sessualità e l'invito ai minori a non denunciare eventuali approcci sessuali da parte di adulti per non rovinarne la vita. È utile evidenziare che la persona in questione, il cui nickname era "*the Slurp*," da qualche tempo cercava di organizzare in Italia il "*pedophile liberation front*" e il "*pedo pride day*", apparteneva al ceto medio ed aveva un buon livello di istruzione.

Anche la già menzionata operazione "*Gerione*" ha consentito di reperire una notevole mole di documenti che esaltavano l'impulso pedofilo come "*bisogno insopprimibile*" e rivendicavano la libertà d'autodeterminazione nei rapporti sessuali con adulti per i bambini di sei anni.

Si potrebbe forse obiettare che la mera legittimazione culturale della pedofilia, senza inserimento in rete materiale pedopornografico, per quanto inaccettabile sotto il profilo etico, rientrerebbe in quella libera manifestazione del pensiero di cui Internet costituisce lo strumento ed il veicolo di primaria importanza.

Proclami di questo tipo potrebbero essere, pertanto, catalogati tra il materiale nocivo ma non illegale con la conseguente preclusione di qualsivoglia azione repressiva penale o di censura preventiva.

A tal proposito va rammentato che sia il Consiglio Costituzionale francese, nel 1996, sia alcuni Tribunali Distrettuali degli Stati Uniti⁴, chiamati ripetutamente a pronunciarsi sulla possibilità di impedire ai fornitori di accesso alla rete l'inserimento di materiale potenzialmente nocivo, quantomeno per i minori, hanno ribadito più volte la non applicabilità di censure, perché contrastanti con il primario diritto di libertà di pensiero e di parola.

Va però evidenziato che, nel caso dei proclami inneggianti alla pedofilia cui si è fatto riferimento, la linea di demarcazione tra libera manife-

stazione del pensiero e l'istigazione o apologia di delitto⁵ che, per il nostro Ordinamento, ricorre ogni qualvolta si esprime un giudizio positivo di valore rispetto ad un comportamento che la legge prevede come delitto, è abbondantemente superata. Pur senza inserimento di vero e proprio materiale pedopornografico, si può ravvisare l'illegalità del contenuto dei documenti ogniqualvolta si esprime una valutazione favorevole, o una vera e propria esortazione, all'atto sessuale tra adulto e bambino infraquattordicenne che, per la nostra legge, come per quella di tutti i Paesi civili, costituisce un delitto.

Tanto consente di ipotizzare la responsabilità penale dell'autore e, quindi, l'intervento repressivo da parte dello Stato nel quale il reato si è consumato.

La rete, comunque, è utilizzata dai pedofili, e questo è il secondo aspetto cui innanzi accennavo, soprattutto per uno scambio d'informazioni e di materiale sia a titolo gratuito sia, come sempre più spesso si sta accertando, a titolo oneroso.

Indubbiamente esiste un giro d'affari di dimensioni planetarie collegato alla pedopornografia, termine del quale è giunto il momento di dare una definizione precisa.

Sintetizzando quella proposta dal *Relatore Speciale della Commissione per i diritti dell'uomo* nel 1994, con un'antecedente del Consiglio d'Europa del 1989, si può ritenere tale ogni rappresentazione visiva di un bambino o adolescente utilizzato per la realizzazione di pose erotiche o di atti sessuali in solitudine, con persone maggiorenni o altri minori al fine di ottenere la gratificazione degli istinti sessuali di un adulto; (nel materiale pornografico, ovviamente, s'includono anche i filmati sonori).

Vero è che dei circa 280 milioni di dollari annui (volume d'affari della pornografia, stimato per difetto) una buona percentuale vada imputata proprio alla realizzazione di foto e filmati con attori minorenni, prevalentemente bambini asiatici e brasiliani ai quali, negli ultimi tempi, si aggiungono anche quelli dei paesi dell'Est.

Quanto ci si avvalga di Internet, soprattutto per la distribuzione, divulgazione e pubblicazione di questo tipo di materiale, lo provano i tanti

messaggi di posta elettronica con cui società non identificate offrono fotografie e video porno realizzati con lo sfruttamento di minori e propongono persino di personalizzare le immagini degli amplessi inviando una foto da sostituire a quella dell'adulto impegnato nella violenza sul bambino⁶.

Ancora una volta, tuttavia, sono le numerose inchieste giudiziarie, alcune già concluse, altre in corso, a far luce sull'uso che della rete è fatto in quest'ambito.

Va rammentato, in particolare che sia l'operazione *Cathedral*, cui si è già accennato, sia quella denominata *Pre-teen*⁷ che quella condotta dalla Procura di Torre Annunziata, nell'autunno 2000, hanno consentito di scoprire veri e propri canali telematici con accessi vincolati al possesso di archivi di immagini pedopornografiche ed impegno allo scambio o alla vendita.

Sempre le indagini hanno consentito il reperimento ed il sequestro di un'enorme mole di materiale realizzato mediante lo sfruttamento sessuale di pre-adolescenti, alcuni dei quali sottoposti a sevizie inimmaginabili; hanno accertato la dimensione transnazionale delle organizzazioni che utilizzano Internet per tali illeciti fini, individuato i loro referenti nazionali e numerosi acquirenti del materiale: ancora una volta si trattava di uomini, per lo più, giovani ed insospettabili.

Internet può poi essere congeniale al pedofilo anche per un'attività di adescamento del bambino: alle strade ed alle piazze delle nostre città, popolate di corpi reali, di volti autentici, molti dei quali amici, in ogni caso riconoscibili, l'ultimo scorcio del XX secolo ha, poco a poco, iniziato a sostituire piazze virtuali, luoghi d'incontro in cui ciascuno può decidere se essere se stesso o acquisire un'altra identità: l'uomo può spacciarsi per donna, l'adulto per bambino e viceversa, in una sorta di gioco delle parti attraverso il quale è possibile liberarsi dalle proprie paure, dalle inibizioni e dare libero sfogo alla fantasia.

Nelle chat ci si incontra e ci si confronta anche forti dell'anonimato. Questa possibilità comporta ovviamente dei rischi: è accaduto in alcune occasioni che dei minori siano stati destinatari di molestie o individuati come possibili partner da adulti con impulsi pedofili.

Negli Stati Uniti sin dai primi anni '90, sono state condotte da parte dell'F.B.I. indagini che hanno portato all'arresto di numerose persone per molestie nei confronti dei bambini.

Personalmente ritengo che, almeno per quanto riguarda il nostro Paese, il rischio di adescamento, pur concreto, sia, in sé per sé considerato, minore rispetto all'arme oggi esistente.

In questo senso sembrerebbero confortanti i dati di uno studio condotto dalla cattedra di criminologia dell'Università La Sapienza⁸. I ricercatori, dopo aver creato una "bambina virtuale", simulando l'identità di una bambina tra gli otto ed i tredici anni ed averla immessa in rete, hanno utilizzato un campione di 100 conversazioni nelle chat rilevando che nell'84% dei casi, ogniqualvolta l'interlocutore adulto si è reso conto di interagire con un bambino, ha osservato un comportamento formalmente e sostanzialmente corretto, arrivando anche ad informarlo dei potenziali pericoli.

Nel 12% dei casi sono state registrate molestie verbali poiché il "minore" è stato sollecitato a parlare della propria sessualità ed a compiere atti di masturbazione.

Solo nel 4% dei casi l'interlocutore ha posto in essere un vero e proprio tentativo di adescamento, proponendo l'incontro reale e cercando di ottenere il numero di telefono o l'indirizzo del "bambino".

Tali dati, pur non essendo, per la loro limitatezza, sufficienti ad offrire certezze, possono tuttavia fornire una prima indicazione circa i rischi effettivi che corre il minorenne utente di Internet.

Ovviamente bisogna partire dalla considerazione che nel nostro Paese il bambino che naviga in rete, almeno sino ad oggi, è quello inserito quasi sempre in una famiglia appartenente ad una fascia socio-culturale medio-alta ed è un bambino che incomincia ad utilizzare il computer sin dall'età di nove-dieci anni. Sta crescendo infatti in Italia, sia pure con ritmi più lenti rispetto agli Stati Uniti e ad altri Paesi europei quella che "Time" ha definito la *net generation*. Una generazione cui appartengono fanciulli dotati di grandi potenzialità, che sono sensibilmente stimulate dalle nuove tecnologie. È tuttavia una generazione composta in preva-

lenza da bambini con genitori sempre più impegnati all'esterno delle mura domestiche e meno attenti alle loro esigenze; bambini che, proprio perché carenti di affetto ne sono alla ricerca anche da parte di sconosciuti verso i quali può spingerli un'innata e pericolosa curiosità.

È sintomatico il fatto che, sempre la medesima inchiesta dell'Università La Sapienza, sotto altro aspetto, abbia rilevato come su un campione di 100 pre-adolescenti intervistati, il 7,5% ha avuto un appuntamento dal suo interlocutore e il 25% vi si è recato senza informarne i genitori.

Tutto ciò indurrebbe a concludere che la possibilità di essere adescato con successo da un pedofilo nella rete sia direttamente proporzionale alla situazione di solitudine in cui versa il piccolo utente di Internet. Il rischio è tanto maggiore quanto più il bambino è solo, quanto più è carente la comunicazione con i genitori e, quindi, quanto minori sono le difese che la famiglia è in grado di approntare.

Non è possibile concludere questa riflessione senza un accenno agli strumenti normativi esistenti ed alla loro efficacia.

Va preliminarmente rammentato che ogniqualvolta l'informazione immessa in rete non sia meramente nociva ma abbia un contenuto illegale e quindi concreti la lesione di un precetto giuridico sanzionato penalmente, dovrà essere sottoposta al controllo del Paese di appartenenza dell'utente e, quindi, all'applicazione di quella legge penale.

Ciò rende essenziale la realizzazione di accordi tra Stati, finalizzati ad armonizzare, con verifiche periodiche, le differenti legislazioni in relazione alla valenza da dare alle informazioni immesse nella rete, alla punibilità, sia pure differenziata, che dovrebbe conseguire per i fruitori del materiale ed i fornitori di accesso, allo scambio di informazioni, all'impegno dell'Europol⁹.

Per quanto riguarda il nostro Paese, un notevole passo avanti è stato compiuto grazie alla L.269/98¹⁰.

A tal proposito va sottolineato l'ampio respiro della disposizione di cui all'art.17 in virtù della quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha notevoli poteri di coordinamento che, tra l'altro, consentono l'acquisizione di dati ed informazioni a livello nazionale ed internazionale, sul-

l'attività di prevenzione, repressione e sulle strategie di contrasto elaborate da altri Stati.

Con questo stesso fine è concepita anche la partecipazione agli organismi comunitari ed internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

Ancora più incisiva è la disposizione dell'art.14 della stessa legge che conferisce alla polizia giudiziaria concreti poteri investigativi nell'ambito delle indagini finalizzate alla repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori.

Ogniquale volta si procede per delitti di *prostituzione minorile* (art. 600 bis), *pornografia minorile* (600 ter), *iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile* (600 quinquies), previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, è possibile effettuare acquisti simulati di materiale pornografico, svolgere le relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche in questione.

L'Autorità Giudiziaria può anche differire il sequestro del materiale sino alla conclusione delle indagini.

In particolare, il 2° comma dell'art.14 attribuisce alla Polizia delle Telecomunicazioni, organo del Ministero dell'Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, il compito di svolgere, su richiesta motivata della magistratura procedente, tutte le attività occorrenti per contrastare i delitti di *induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di persona infradiciottenne* (art. 600bis, 1° co), di *pornografia minorile* (600 ter, 1-2-3° co., eccezion fatta per la cessione a titolo gratuito), di *iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile* commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica o utilizzando reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico.

L'accertamento dei reati è demandato ad unità territoriali istituite nell'ambito di 19 compartimenti di polizia postale. Nel corso delle indagini gli investigatori hanno anche la possibilità di utilizzare indicazioni di copertura per attivare siti nella rete, realizzare, gestire o partecipare ad aree di comunicazione o di scambio su reti o sistemi telematici.

Le unità territoriali svolgono inoltre un'importante opera di monitoraggio trasmettendo l'esito degli accertamenti alla sezione centrale costituita, nell'ambito del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, proprio con il compito di indirizzare l'attività di contrasto della pedofilia in rete attraverso il raccordo delle indagini, di provvedere alla mappatura dei siti ed all'elaborazione di sistemi diretti a consentire la sempre più capillare analisi del materiale pedopornografico.

A tal proposito va rammentato che recentemente sono stati individuati flussi di foto realizzate con il sistema della steganografia¹¹ nelle quali la figura segreta non è distinguibile ad occhio nudo dall'immagine originale¹².

Da ciò si deduce quanto sia necessario, di fronte al continuo raffinarsi delle tecniche utilizzate dai pedofili in rete, potenziare il Servizio e, soprattutto, investire nella formazione e nell'aggiornamento professionale di chi vi fa parte.

I mezzi di contrasto approntati dall'Ordinamento incominciano a dare buoni frutti sul piano delle indagini, come dimostrano i risultati conseguiti anche con l'apporto delle numerose organizzazioni impegnate nella difesa dell'infanzia e che, in costante contatto con il Servizio di Polizia delle Comunicazioni, svolgono un'attenta opera di segnalazione di siti.

A mio personale parere non è condivisibile l'idea da qualcuno manifestata, di rendere ancora più incisive le sanzioni penali con riferimento a quelle condotte che si sostanziano nella distribuzione, divulgazione e pubblicizzazione del materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori o nella divulgazione di informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento.

Prima ancora che con la pena, che pure va erogata con fermezza di fronte a gravi ipotesi delittuose, la pedofilia in rete deve essere contrastata con un'oculata opera di prevenzione.

Esistono, com'è noto, comuni programmi di filtraggio utilizzabili per consentire ai minori una "navigazione" sicura, evitando di imbattersi in siti pericolosi. Ciò che occorre più di ogni altra cosa è, tuttavia, una capillare opera d'informazione rivolta ai genitori, che devono riappropriarsi

del proprio ruolo, ma anche e soprattutto diretta ai bambini ed agli adolescenti; un'opera d'informazione che una scuola sempre più protesa verso il futuro e consapevole delle potenzialità della rete è senz'altro il soggetto più adatto a realizzare; un'informazione ad ampio raggio, continuativa ed intelligentemente coordinata, alla quale non devono sottrarsi le Istituzioni e devono contribuire necessariamente, ma in modo serio e responsabile, senza generare inutili allarmismi, i massmedia.

Qualcuno ha descritto internet una scatola nera in cui ciò che è immesso da un lato esce dall'altro mentre all'interno si trova di tutto: si trova il bene e si trova il male.

C'è del vero c'è in questa definizione.

Credo però fermamente che, prima ancora di essere compreso dalla sanzione, il male possa essere prevenuto dalla conoscenza.

Ancora una volta solo la conoscenza potrà aiutarci ad illuminare l'interno della scatola per trarvi ciò che vi è di realmente buono.

Note

¹ Dante Alighieri, *La Divina Commedia*, Canto XVII, 10-13,

² Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorders pubblicato dall'American Psychiatric Association; Washington D.C., 1994

³ Indagine avviata, nel 1998, dal National Crime Squad britannico e coordinata dal Segretario Generale dell'Interpol con il coinvolgimento di organi giudiziari e polizie di numerosi Paesi

⁴ US District Court for Eastern Pennsylvania, causa ACLU contro Reno, 11 giugno 1996.

⁵ (art.414 c.p.)

⁶ Da "La Repubblica" del 23.10.96.

⁷ Operazione condotta, nel febbraio 2000, dalle Procure della Repubblica di Foggia e Matera

⁸ Ricerca eseguita presso la cattedra di criminologia con la collaborazione della dott.ssa Marianna Bove.

⁹ In tal senso, v. Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle regioni "Informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet", Bruxelles 16 ottobre 1996; nonché "Decisione del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lot-

fernanda rizzo adolescenze al limite

ta contro la pornografia infantile su Internet", 29 maggio 2000.

¹⁰ "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".

¹¹ Sistema che consente di iniettare un messaggio segreto dentro un file grafico dall'aspetto innocuo, sostituendo i bit meno significativi delle immagini digitalizzate con quelli che costituiscono il file segreto.

¹² Il sistema funziona anche per i suoni o le animazioni digitalizzate.

Il Tribunale per i minorenni ha quasi settant'anni, un po' meno il Codice di procedura civile (i cambiamenti più recenti riguardanti i minori sono quelli del Marzo 2001, al titolo VIII del libro primo del C.C. nell'ambito delle modifiche alla Legge n. 184/1983); il Codice di procedura penale è più giovane: appena 13 anni, ma per alcuni aspetti si sente l'esigenza di "ritocchi". L'ordinamento penitenziario (quello per gli adulti, perché quello per i minorenni non è mai venuto alla luce) ne ha più di 20.

Eppure non è soltanto il tempo che trascorre a rendere sempre non completamente adeguate/attuali regole e strumenti della giurisdizione minorile. Posando lo sguardo sulle adolescenze al limite si impongono con evidenza all'attenzione fenomeni apparsi o fortemente intensificatisi negli ultimi anni: la consistente e non più episodica presenza di ragazzi stranieri, la partecipazione di minorenni ad azioni di criminalità organizzata. I fatti di Novi Ligure hanno poi "svelato" un altro aspetto "sfuggito" all'attenzione del legislatore dell' '88, quello dell'esasperato conflitto generazionale, delle violente esplosioni emotive che pur numericamente circoscritte mostrano una realtà minorile ormai tutta esposta al limite. Un impatto così forte che rischia di mettere in discussione perfino le linee portanti del sistema penale minorile vigente (Dpr 448/88).

Se questi sono i fenomeni più vistosi del nuovo o del non pensato all'epoca della riforma di tale sistema, non meno forte è l'impatto con un mondo minorile attraversato da violenze e abusi. Una condizione dun-